



COMUNE DI TREVÌ

**Regolamento per le modalità di intervento
dell'Amministrazione Comunale a sostegno delle
associazioni ed enti senza scopo di lucro.**

Approvato con D.C.C. N. 42 del 17/12/2019

ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi comunali a forme associative ed enti che operano senza finalità di lucro, con o senza personalità giuridica, e che svolgono attività socialmente rilevanti per le quali sia ravvisabile un interesse pubblico dello stesso Comune.

Lo stesso non si applica ad Enti ed associazioni i cui rapporti con il Comune sono regolati da apposita convenzione.

L'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, turistico, socio-assistenziale, di impegno civile, nonché nelle altre materie di cui allo statuto del Comune.

ART. 2 DEFINIZIONI

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- a) Contributi in servizi
- b) Contributi economici

a) Per CONTRIBUTI IN SERVIZI si intende la concessione di una prestazione di servizi ovvero la concessione di strutture o beni di proprietà o in uso dell'Amministrazione Comunale, di cui viene indicato il valore economico. In particolare sono considerati contributi in servizi:

- l'utilizzo a titolo gratuito di attrezzature di proprietà comunale, la spedizione postale degli inviti a cura del Comune di Trevi, la stampa di materiale pubblicitario o di fotocopie e ogni altra spesa o minor entrata a carico del bilancio comunale;
- l'utilizzo episodico di luoghi e spazi di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale. Per tale utilizzo si ritiene concessa un'agevolazione economica corrispondente al valore indicato nel tariffario del Comune.
- Non sono da considerarsi contributi in servizi le prestazioni svolte in occasione di manifestazioni che richiedono, per motivi attinenti all'ordine pubblico e alla viabilità, l'utilizzo del personale comunale.

b) Per CONTRIBUTI ECONOMICI: l'erogazione di una somma di denaro ai soggetti richiedenti a sostegno di interventi rientranti nei compiti e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Tali contributi sono concessi in relazione alla valenza e significatività di progetti, iniziative, eventi, azioni ed attività, poste in essere dalle associazioni o enti, aventi una ricaduta di rilievo sul territorio e sull'immagine del Comune di Trevi ed in particolare nelle seguenti AREE DI INTERVENTO:

- cultura;
- salute, scienza ed educazione;
- sport e tempo libero;
- tradizioni locali;
- turismo e sviluppo economico;
- sociale ed assistenza;
- ambiente e territorio;
- protezione civile;

- ogni altro settore di attività ritenuto di pubblico interesse e che risponda agli indirizzi, finalità ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 – RIDUZIONE E/O ESENZIONE SUI TRIBUTI COMUNALI

L'Amministrazione comunale, quale ulteriore forma di sostegno economico, può riconoscere una riduzione e/o esenzione sui tributi comunali, secondo quanto stabilito dall'art. 82, comma 7, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La percentuale di riduzione e/o l'esenzione nonché i termini e le condizioni di accesso al beneficio, saranno stabiliti con apposita Delibera di Giunta comunale, fermo restando:

- che l'Associazione sia iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato (L.R. n. 11/2015 art. 371) oppure al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (L.R. n. 11/2015 art. 387)
- che siano salvaguardati gli equilibri di bilancio.

ART. 4 - BENEFICIARI

Il contributo in servizi e il contributo economico possono essere concessi solo ad associazioni ed Enti senza scopo di lucro e per attività senza scopo di lucro.

Gli stessi possono essere richiesti da associazioni ed Enti che siano state costituite da almeno 1 anno. Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

ART. 5 – MODALITA' DI RICHIESTA

L'Amministrazione comunale procederà due volte l'anno alla pubblicazione di apposito bando per tutte le iniziative relative al semestre gennaio – giugno e luglio - dicembre.

Le domande di contributo devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli allegati che sono pubblicati sul sito internet del Comune di Trevi e secondo le modalità ivi indicate.

La richiesta dovrà contenere:

- i dati identificativi dell'associazione;
- i dati personali del legale rappresentante;
- la somma richiesta a titolo di beneficio e/o il contributo in servizi;
- presenza di altri contributi concessi da altri enti per la medesima iniziativa;

ed alla stessa dovranno essere allegati:

- lo statuto dell'associazione;
- l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- il bilancio previsionale per l'anno nel quale si chiede il beneficio;
- preventivo di spesa dell'attività, manifestazione e/o iniziativa richiesta.

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento o le attività, sono realizzate con il patrocinio, con il contributo, o con la collaborazione del Comune di Trevi, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo del Comune sul materiale promozionale, sul proprio sito internet, etc. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Il Comune resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative per le quali il contributo è stato concesso. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme, in particolare in materia di sicurezza e pubblica incolumità, è a carico del soggetto beneficiario.

ART. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo economico viene erogato a manifestazione conclusa e dietro presentazione del consuntivo della medesima corredato dalla attestazione di corrispondenza finanziaria con il preventivo di spesa.

La concessione del contributo è disposta dal Responsabile del Servizio, previa deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 7 – REVOCA DEL BENEFICIO

Il beneficio concesso viene revocato e non si procede alla relativa erogazione, nei casi seguenti:

- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di presentazione del rendiconto delle spese sostenute e della relazione sullo svolgimento delle attività e delle iniziative;
- se l'associazione beneficiaria non ottempera all'obbligo di pubblicità del sostegno ricevuto dall'Amministrazione Comunale per le attività e le iniziative svolte e/o promosse dalla stessa;
- se le attività e le iniziative per le quali è stato concesso il beneficio sono state svolte in maniera tale da pregiudicarne la valenza culturale, scientifica, sociale, educativa, sportiva, ambientale, turistica, etc. attribuita, o che le stesse non abbiano perseguito interessi di carattere generale, o ancora che le stesse non siano all'atto pratico risultate coerenti con gli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale;

Il contributo deliberato in sede di previsione potrà essere revocato totalmente o parzialmente qualora l'iniziativa abbia misurato, in sede di consuntivo, un avanzo economico.

ART. 8 - FINANZIAMENTO

Il Comune raccorda i propri interventi di sostegno finanziario con i piani, i programmi o gli indirizzi generali predisposti dallo Stato, dalla Regione Umbria e dagli altri Enti pubblici.

L'ammontare finanziario annuo degli interventi complessivi è determinato dal Consiglio Comunale, in relazione alla rilevanza delle iniziative, in sede di approvazione del bilancio di previsione sulla base di una relazione dettagliata presentata dalla Giunta Comunale e della valutazione dei consuntivi delle attività promosse nel precedente esercizio.

Per la quantificazione dell'entità dei contributi ad enti o associazioni, la Giunta comunale valuterà le richieste pervenute in base alle disponibilità di bilancio.

ART. 9 – NORME FINALI

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle leggi vigenti e alle norme statutarie.